



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

**DIPARTIMENTO ENERGIA**  
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

**DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE**  
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

**VISTO** il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

**VISTO** in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

**VISTO** il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che "nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto



legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;

**VISTI** il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

**VISTI** i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

**VISTA** la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** l’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall’articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

**VISTA** la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 12 dicembre 2022 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa a questo Ministero con nota prot. n. TERNA/P20220109323 del 14 dicembre 2022;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l’articolo 8 ove è prevista l’adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle



terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

**VISTO** il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

**CONSIDERATO** che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTA** la procura generale conferita da Terna S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007) a Terna Rete Italia S.p.A., società da essa controllata (C.F. 11799181000), con atto del notaio Dott. Luca Troili Rep. 18464 del 14/03/2012 registrato a Roma, affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento;

**VISTA** l'istanza prot. n. TERNA/P20190001004 del 7 gennaio 2019, indirizzata all'allora Ministero dello sviluppo economico ed acquisita con prot. n. MiSE - DGMEREEN n. 0000678 del 14 gennaio 2019, corredata di documentazione tecnica delle opere, e successivamente integrata con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20190005505 del 23 gennaio 2019, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A., ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del riassetto linee aeree 132 kV "Tavazzano - Pavia CS" e "Lacchiarella - Pavia O." e opere connesse, nei Comuni di Vellezzo Bellini e Certosa di Pavia (PV) e, per le demolizioni, anche i territori comunali di Battuda (PV), Bereguardo (PV), Trivolzio (PV), Zerbolò (PV), Garlasco (PV), nella regione Lombardia, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 *sexies* del D.L. n. 239/2003, convertito con modifiche dalla L. 290/2003, come sostituito dall'art. 1, co. 26, della L. 239/2004 e s.m.i., ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 *quater* del T.U. sugli espropri D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree potenzialmente impegnate, come risulta dagli elaborati progettuali allegati alla suddetta istanza, in cui sono evidenziate le aree potenzialmente impegnate dall'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto e le relative fasce di rispetto;

- la delega, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 8.06.2001, n. 327 e s.m.i., alla società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo;

- l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni (non lo posso citare, perché l'articolo è stato abrogato dal Decreto Ministero Ambiente n. 161 del 10 agosto 2012, poi a sua volta abrogato dal DPR 120/2017), alla gestione terre e rocce di scavo;



**CONSIDERATO** che l'intervento consiste nel riassetto delle attuali linea 132 kV Garlasco-Tavazzano e linea 132 kV a tre estremi Lacchiarella-Pavia O.-Pavia CS, che diventeranno, in ragione della demolizione dell'elettrodotto a 132 kV di proprietà di Terna "Garlasco-Tavazzano est All" nel tratto ricadente nei comuni di Battuda, Bereguardo, Garlasco, Trivolzio e Zerbolò per una lunghezza di circa 18 km, due linee 132 kV con un tratto di circa 2,5 km percorso in doppia terna e 1,2 km in semplice terna nell'ambito dei comuni di Vellezzo Bellini e Certosa di Pavia;

**CONSIDERATO** che tali opere sono ricomprese nel "Protocollo di intesa per la realizzazione di un elettrodotto in doppia terna a 380 kV tra le stazioni elettriche di Trino Vercellese (VC) e Lacchiarella (MI): Tratto ricadente in Regione Lombardia", siglato il 2 aprile 2009 tra Terna Rete Italia S.p.A. e Regione Lombardia, Provincia di Pavia, Parco Lombardo della Valle del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano e dai comuni interessati dal passaggio dell'elettrodotto, integrato il 1 giugno 2016 dal "Protocollo di intesa per il riassetto delle linee a 132 kV nei comuni di Vellezzo Bellini e Certosa di Pavia funzionale alla demolizione della linea 132 kV Garlasco Tavazzano";

**CONSIDERATO** che l'intervento in oggetto ha caratteristiche tali per cui rientra tra quelli da sottoporre alla Verifica di assoggettabilità a VIA e alla Valutazione di Incidenza Ambientale;

**CONSIDERATO** che le opere in progetto non interferiscono con aree vincolate e/o a tutela paesaggistica ai sensi D. Lgs. n. 42/2004;

**VISTA** la citata istanza del 7 gennaio 2019, con la quale la Società proponente ha dichiarato, ai sensi dell'art. 1 comma 110 Legge 239/04 e ss.mm.ii., che il valore stimato delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000;

**PRESO ATTO** che il soggetto richiedente ha provveduto a trasmettere, con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20190019885 del 15 marzo 2019, la "Dichiarazione di non interferenza con le attività minerarie", secondo quanto disposto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche dell'ex Ministero dello sviluppo economico, nella quale è riportato che le strutture del progetto ricadono nell'area del titolo minerario "Concessione di Coltivazione di Gaggiano", cod.904 del 1/01/1997 ma, a seguito di specifico sopralluogo, è stato rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari;

**PRESO ATTO** che la Società ha provveduto a trasmettere, con nota prot. n. TERNA/P20190019831 del 15 marzo 2019, la "dichiarazione di impegno", con la quale ha dichiarato che le opere saranno progettate e costruite nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme vigenti al momento della domanda per la loro realizzazione;

**VISTA** la nota prot. n. 2973 del 8 febbraio 2019, con la quale l'allora Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, invitato la società proponente ad attivare l'endoprocedimento ambientale di Verifica di assoggettabilità a VIA e alla Valutazione di Incidenza Ambientale, nonché indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 1 della legge n. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi istruttoria;



**CONSIDERATO** che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile da questo Ministero, cui accedere per acquisire copia del progetto;

**VISTO** il Decreto n. 174 del 04 giugno 2021 di conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, integrato con la Valutazione di Incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, con cui la ex Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (ora DG Valutazioni Ambientali) di questo Ministero ha escluso dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale il progetto "Riassetto linee aeree 132 kV "Tavazzano-Pavia CS" e "Lacchiarella-Pavia O.", presentato dalla Società Terna Rete Italia S.p.A., subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali;

**VISTA** la nota prot. n. 21973 del 12 luglio 2022, con la quale questa Amministrazione, alla luce del richiamato Decreto n. 174 del 04 giugno 2021, nonché delle comunicazioni/pareri acquisiti a seguito dell'indizione della Conferenza di Servizi istruttoria, ha concluso i lavori della Conferenza di Servizi istruttoria e ha indetto, ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990, la conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona, rappresentando, altresì, che i pareri acquisiti nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria, ove non aggiornati dalle rispettive Amministrazioni, sarebbero stati ritenuti acquisiti ai fini dell'esito del procedimento;

**PRESO ATTO** che la società Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a dare avviso dell'avvio del procedimento tramite la pubblicazione dell'Avviso al pubblico presso l'Albo Pretorio del Comune di Certosa di Pavia dal 18/03/2019 al 25/04/2019, presso l'Albo Pretorio del Comune di Vellezzo Bellini dal 11/03/2019 al 25/04/2019, sul sito della Regione Lombardia in data 7/03/2019, nonché sui quotidiani nazionali e locali "Corriere della Sera", "il Giorno", "la Provincia Pavese" e "Milano Finanza", in data 7/03/2019;

**ATTESO CHE**, a seguito delle predette pubblicazioni, sono pervenute le seguenti osservazioni, così come comunicato da Terna con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20230048559 del 9 maggio 2023:

- Nota del 22 marzo 2019 di Cittadini-Residenti-Proprietari di Via Berlinguer, riscontrata da Terna con nota prot. n. P20190028131 del 15 maggio 2019;
- Nota del 1 aprile 2019 del Sig. Savini Antonio, riscontrata da Terna con nota prot. n. P20190028478 del 16 aprile 2019;
- Nota prot. n. 3035 del 27 marzo 2019 del Comune di Vellezzo Bellini, successivamente annullata dallo stesso Comune con nota prot. n. 1189 del 24 maggio 2023;

**VISTA** la nota prot. n. 101230 del 21 giugno 2023, integrata successivamente con nota prot. n. 108617 del 4 luglio 2023, con la quale la Divisione IV Infrastrutture energetiche della Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (**Allegato 1**);

**VISTI** i pareri, gli assensi e i nulla osta, alcuni con prescrizioni, degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, acquisiti nell'ambito della Conferenza



di servizi, che formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

**VISTA** la Deliberazione n. XII/572 del 3 luglio 2023, acquisita al prot. con n. 11013 del 10 luglio 2023, con cui la Giunta della Regione Lombardia ha espresso l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

**CONSIDERATO** che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

**CONSIDERATO** che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

**CONSIDERATO** che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

**CONSIDERATO** che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili in quanto si configurano come un'importante e urgente attività di miglioramento dell'inserimento dell'infrastruttura elettrica sul territorio;

**CONSIDERATA** la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

**VISTO** l'“Atto di accettazione” prot. n. GRUPPOTERNA/P20230078529 del 27 luglio 2023, con il quale la società Terna Rete Italia S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

**RITENUTO** pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

**VISTO** l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

**VISTA** la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

**VISTI** gli atti di ufficio;

## **DECRETA**

### *Articolo 1*

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione ed all'esercizio del riassetto linee aeree 132 kV "Tavazzano - Pavia CS" e "Lacchiarella - Pavia O." e opere connesse, nei Comuni di Vellezzo Bellini e Certosa di Pavia (PV) e, per le demolizioni, anche nei territori comunali di Battuda (PV), Bereguardo (PV), Trivolzio (PV), Zerbolò (PV), Garlasco (PV), nella regione Lombardia, con le prescrizioni di cui in premessa.



2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nelle planimetrie catastali n. DEBR13002BIN00021\_00 rev. 00 del 01/10/2018 e n. DEBR13002BIN00022\_00 rev. 00 del 01/10/2018, allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

### ***Articolo 2***

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione, ai sensi della norma di cui al comma 1, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e acquisiti nel corso della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, anche nella forma del silenzio assenso, sulla base della documentazione oggetto dei lavori della stessa.

3. E' fatto obbligo al proponente di acquisire e comunicare alle Amministrazioni autorizzanti, dopo il rilascio del presente provvedimento autorizzativo ed in fase di progettazione esecutiva, ogni ulteriore autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto dalle norme vigenti, non acquisito sul progetto definitivo oggetto della succitata conferenza di servizi e non sostituito dalla presente autorizzazione.

4. La presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.

5. Le opere autorizzate sono inamovibili.

6. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

7. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

### ***Articolo 3***

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).

### ***Articolo 4***

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere,



sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.

3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17.

Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

9. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

### ***Articolo 5***

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

### ***Articolo 6***

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della



delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-*bis* e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

#### ***Articolo 7***

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE  
INFRASTRUTTURE E  
SICUREZZA

*(Dott.ssa Marilena Barbaro)*

IL DIRETTORE GENERALE  
VALUTAZIONI AMBIENTALI

*(Arch. Gianluigi Nocco)*